

RESTAURO CONSERVAZIONE TUTELA DEI BENI CULTURALI

Franco Bocchieri

Riportiamo qui di seguito un importante contributo del prof. arch. Franco Bocchieri Sottintendente ai B.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia, fondamentale strumento operativo per una più corretta azione nel campo dei beni culturali.

Il volume, di cui pubblichiamo un estratto, si configura, a nostro avviso, come un utile manuale pratico illuminante per l'orientamento di noi tutti nell'intricata selva delle normative e delle procedure nel campo del restauro, della conservazione e della tutela dei beni culturali. Franco Bocchieri, RESTAURO CONSERVAZIONE TUTELA DEI BENI CULTURALI. MANUALE PRATICO SULLE NORMATIVE E PROCEDURE, Aviani Editore, Udine, 1994.

PREMESSA

La nostra Costituzione, con l'art. 9, riconosce che la conservazione e la valorizzazione dei beni architettonici, archeologici, artistici, storici e ambientali sono premesse indispensabili allo sviluppo del progresso civile di una comunità che, nei beni culturali, ritrova le sue origini e i motivi della sua esistenza. In altre parole, i beni culturali non sono semplicemente un documento o una mera testimonianza del passato, ma sono anche, e soprattutto, un'occasione per provocare nuove conoscenze, nuova cultura, progresso e crescita civile per il miglioramento dell'uomo e delle sue condizioni di vita. Di conseguenza uno speciale regime giuridico (la legge 1-6-1939, n. 1089) regola la protezione, la salvaguardia e la conservazione delle cose immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico, archivistico, librario, demoantropologico e delle cose protette come bellezze naturali (legge 29-6-1939, n. 1497).

Poichè non è stato mai emanato il regolamento della legge n.1089/39, ancora fondamentale, con le sue modificazioni ed integrazioni, per la tutela delle cose d'interesse culturale appena indicate, rimane in vigore, in quanto applicabile, il regolamento della vecchia legge di tutela n. 364 del 20 giugno 1909, il R.D. n. 363 approvato il 30 gennaio 1913.

Il vincolo "diretto" (artt. 1-2-3 legge 1.6.1939, n. 1089)

Nei confronti delle "cose" di interesse storico-artistico di proprietà privata l'esercizio della tutela si attua attraverso un provvedimento detto *notifica o vincolo* emesso con Decreto Ministeriale. Tale provvedimento è un atto amministrativo avente carattere definitivo che *sancisce il riconoscimento* del "particolare o eccezionale interesse" delle "cose" che per rilievo storico, artisti-

co, archeologico, monumentale, o per riferimento alla storia ed alla civiltà formano oggetto del patrimonio della Nazione a condizione che abbiano più di cinquant'anni. Della avvenuta notifica da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali viene data comunicazione dalle Soprintendenze (1), tramite i Comuni di residenza dei proprietari, agli stessi e, su richiesta dei medesimi Uffici periferici del Ministero, la notifica viene trascritta nei Registri delle Ipotecche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente territorialmente ed ha efficacia nei confronti di ciascun "possessore o detentore a qualsiasi titolo" del bene in questione. La notifica delle "cose" mobili viene iscritta in un apposito elenco conservato presso la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici e una copia è depositata in visione presso le locali Prefetture.

L'art. 71 delle norme transitorie della L. 1089/39 stabiliva che le notifiche effettuate ai sensi della precedente legge di tutela 20.6.1909, n. 364 dovessero essere rinnovate per gli immobili di cui L. 364/09, art. 71 agli art. 2 e 3. Non è tuttavia infrequente che in mancanza del decreto di rinnovo ai sensi della legge 1089/39 ci si debba riferire alla notifica effettuata a norma della legge 364/1909 che, ai sensi del relativo Regolamento, approvato con R.D. 30.1.1913 n. 363 (di cui alle premesse), non prevedeva la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ma solo la comunicazione ai proprietari. È pertanto indispensabile, per conoscere l'esatta situazione vincolistica di un immobile, rivolgersi alle Soprintendenze ove tali notifiche sono depositate.

Il vincolo "indiretto" (art. 21 legge 1.6.1939, n. 1089)

Della medesima natura del precedente, ma con contenuti a carattere prescrittivo, è il vincolo emesso con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 21 il cui scopo è di dettare prescrizioni nei confronti degli immobili limitrofi al soggetto noti-



ficato atte a garantire la tutela del suo immediato contesto e la sua godibilità creando delle "zone di rispetto"; come previsto per il vincolo di cui agli artt. 1 e 2, di esso viene data comunicazione tramite messo comunale al proprietario e viene quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il vincolo archeologico

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha la facoltà di eseguire - o di concedere in concessione - lavori di ricerca archeologica sull'intero territorio nazionale. A tale fine ordina, con Decreto, l'occupazione temporanea del suolo stabilendo, nel contempo, l'indenizzo ai proprietari per i danni subiti. Le "cose" rinvenute appartengono allo Stato; accertatane l'esistenza, la legge tutela il patrimonio archeologico attraverso l'emanazione di un vincolo diretto (artt. 1, 2 e 3) o di un vincolo indiretto di carattere puntualmente prescrittivo (art. 21).

La tutela ambientale (Leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431)

Non è infrequente che immobili di interesse storico artistico ricadano entro ambiti sottoposti a tutela ai sensi della legge 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ovvero entro gli ambiti sottoposti alle medesime prescrizioni dalla legge 431/85. La natura dei primi e' di "carattere individuo": circoscrive cioè delle zone per la loro particolare bellezza o pregio naturalistico. La proposta, elaborata dalle Commissioni Provinciali, compiuto l'iter viene definitivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Rovesciando tale concezione la legge 8.8.1985, n. 431 conferisce "per legge" alle "categorie paesaggistiche" che formano la struttura del territorio, categorie elencate all'art. 1, l'attribuzione di bene soggetto a tutela.

Pare opportuno a questo punto dare alcune indicazioni sui meccanismi di gestione del "vincolo ambientale" da cui discende l'obbligo, da parte dei possessori di immobili ricadenti nelle aree interessate (gli elenchi sono depositati presso le Province), di presentare i progetti dei lavori agli Enti di tutela delegati (D.P.R. 616/77): Regione o Province. Ai sensi della L. 431/85 le Amministrazioni preposte esprimono il proprio parere entro 60 giorni dandone comunicazione alle Soprintendenze (90 gg. in Friuli-Venezia Giulia a seguito della L.R. n. 52/91).

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali esercita, se lo ritiene, per tramite di queste ultime, il potere di conferma o di revoca della autorizzazione rilasciata dagli Enti delegati entro i 60 giorni successivi al ricevimento del provvedimento da parte della Regione o della Provincia; trascorso inutilmente tale termine detto provvedimento diviene operante. È prassi comune che, nel caso del doppio vincolo, storico-artistico ed ambientale, nei confronti del monumento prevalga il parere diretto alla tutela della sostanza costitutiva del "valore" espresso ai sensi della L. 1089/39.

Obblighi derivanti dalla notifica

In sintesi è utile richiamare quali siano gli obblighi cui i proprietari di immobili vincolati debbono sottostare e quindi quale

sia l'ordine dei rapporti con gli organi di tutela. In primo luogo gli enti pubblici o ecclesiastici, Comuni, Province ecc. sono ritenuti responsabili dello stato di conservazione delle "cose" di loro proprietà anche se non sia intervenuta la notifica d'interesse. Tale principio non ha efficacia nei confronti dei privati possessori sulle cui proprietà non sia intervenuta la notifica.

Una "cosa" mobile o immobile che sia stata oggetto di notifica, o ricada entro i termini stabiliti dall'art. 4 della legge 1089/39, non può essere rimossa (2), demolita, modificata, restaurata, impropriamente usata o cambiata di dimora senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. L'art. 18 prescrive infatti che ogni progetto riguardante il bene vincolato debba essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per l'approvazione.

Possono essere eseguiti urgenti lavori di carattere provvisorio atti ad evitare, in casi di particolare urgenza, ulteriori danni alle "cose" di interesse storico-artistico purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza cui sarà tempestivamente inviato il progetto dei lavori per l'approvazione (art. 19).

In caso di particolari interventi su immobili il cui deterioramento sia dovuto a fattori esterni estranei all'uso, l'Amministrazione come titolare dell'interesse alla conservazione della cosa, ha il potere di intervenire con le modalità previste dalla legge.

Questo intervento deve avere come causa una condizione di pericolo per l'integrità e la sicurezza del bene tutelato e come scopo l'affrontare tutti quei lavori ed opere necessarie per eliminare tale pericolo.

Gli artt. 14 e 16 della L. 1089/1939 prevedono che l'intervento possa essere attuato allo scopo di "assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento della cosa" e che possa essere effettuato in due forme diverse, con l'intervento diretto dell'Amministrazione o con un provvedimento emanato dalla stessa e teso ad imporre al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari.

L'art. 3 della L. 1522/1961, aggiornato nei limiti di spesa dalla L. 28 dicembre 1977, n. 970, prevede che, per gli interventi conservativi eseguiti direttamente dal proprietario, il ministro può, a lavori ultimati e collaudati, e per un importo fino a centosessanta milioni (4), assegnare un contributo non superiore alla metà dell'importo stesso (5).

Per somme superiori ai centosessanta milioni (4) il ministro deve sentire il competente comitato di settore.

Per le opere di restauro realizzate direttamente dalla Amministrazione, il ministro stabilisce l'ammontare della spesa da recuperare ed, in caso di mancato rimborso, l'Amministrazione può esercitare il diritto di prelazione.

Qualora il proprietario dimostri di non essere in grado di affrontare le spese per il restauro, la L. 1089/1939 prevede che il ministro possa decidere di porre la spesa tutta, o in parte, a carico dello Stato.

L'art. 3 della L. 1552/1961 estende la possibilità dell'Amministrazione di eseguire restauri a totale onere dello Stato su quei beni di proprietà di enti o privati (artt. 14-15 della L. 1089/1939) che presentino un "particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino e all'incremento del patrimonio artistico e storico della Nazione". Con questo viene sancita l'opportunità di far gravare sul bilancio dello Stato gli oneri relativi ai restauri, ai fini di una più efficace tutela dei beni culturali. In ogni caso, è riservato al competente soprintendente l'accertamento della necessità di qualsiasi intervento conservativo in base alle condizioni del bene da tutelare. Nell'ambito degli interventi eseguiti direttamente dall'Amministrazione, il criterio seguito dalla stessa prevede al primo posto nel bilancio



di spesa il restauro, la valorizzazione e l'agibilità degli immobili di proprietà statale; le nuove disposizioni prevedono di dare comunque priorità agli interventi su edifici già destinati o da destinare ad uso pubblico a seguito della L. 5 agosto 1978, n.468, "Riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio".

Lo Stato interviene direttamente nei lavori di restauro dei beni di interesse storico o artistico anche tramite il ministro dei lavori pubblici, il quale, avvalendosi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, in base all'art. I della L. 292/1968, deve provvedere, con i fondi del proprio bilancio, a lavori di natura statica o strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici soggetti alla L. 1089/1939.

Lo stesso ministro dei lavori pubblici deve inoltre provvedere ai lavori della medesima natura in edifici privi di interesse artistico e storico, ma adibiti a raccolte dello Stato o che perseguano finalità artistiche o culturali.

L'art. 3 della stessa legge stabilisce che spetta invece al ministro per i beni culturali e ambientali eseguire i lavori sopra indicati qualora rivestano un prevalente carattere storico-artistico e pertanto debbano richiedere interventi specializzati o particolari cautele nella progettazione. La delimitazione delle competenze tra le due amministrazioni sta nella distinzione tra restauro statico-strutturale e restauro prettamente artistico, tra interventi che investono gli aspetti "artistici" degli immobili o che richiedano ricerche scientifiche e particolari procedimenti tecnici. Quindi, considerando il vantaggio di poter sgravare della parte "di adempimenti più usuali" la mole di compiti delle soprintendenze, in fase di elaborazione degli annuali programmi di attività occorrerà individuare gli interventi che possono essere eseguiti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche concordando con esso le modalità degli stessi (6). Il Provveditorato può, nel caso di interventi di restauro statico da eseguirsi in edifici di proprietà dello Stato, intervenire di propria iniziativa o, nel caso di edifici non statali, su richiesta di altri enti o privati. In questi casi, comunque, i progetti dovranno ottenere, ai sensi dell'art. 18 della L. 1089/1939, l'approvazione del competente soprintendente, al quale spetta comunque la direzione artistica dei suddetti lavori.

La formalizzazione della notifica dei beni immobili (art. 1 e 2)

Il Decreto ministeriale di notifica interviene sempre su proposta della Soprintendenza competente per specifico settore (Beni Architettonici, Beni Artistici e Storici, Beni Archeologici, Beni Archivistici) che attua in tal modo il proprio programma di campagna vincolistica o interviene laddove ritiene indispensabile l'azione di tutela attuata attraverso il vincolo (vedi il caso della sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 20 della L. 1089/39). La proposta di vincolo può anche essere sollecitata dal proprietario interessato che ne fa motivata richiesta; in tal caso la Soprintendenza valuterà l'opportunità, o meno, di procedere alla notifica inserendola nella propria programmazione. L'iter formativo necessita della acquisizione di una serie di dati tendenti a:

- a) accertare il particolare interesse della "cosa";
- b) individuarne e circoscriverne la consistenza fisica;
- c) individuarne la proprietà al fine di rendere ad essa noto l'avvenuto "riconoscimento".

La circostanziata esattezza e pertinenza di questi dati è fondamentale all'efficacia della notifica ed all'esercizio della tutela. Si riporta di seguito l'elenco della documentazione necessaria alla formalizzazione della proposta di vincolo:

- 1) - Istanza di segnalazione o domanda di notifica ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089, in cui devono essere indicati:
 - proprietario o elenco dei proprietari;
 - dati anagrafici e residenza, per recapito corrispondenza;
 - numero di codice fiscale (se trattasi di Società: numero di partita I.V.A.);
 - regime patrimoniale (stato civile, o se coniugati in regime di comunione o separazione dei beni);
 - ubicazione e identificazione catastale dell'immobile d'interesse storico artistico.
 - 2) Certificato catastale di attuale intestazione dell'immobile o atto di compravendita;
 - 3) Estratto di mappa catastale;
 - 4) Planimetria catastale;
 - 5) Documentazione fotografica di interni ed esterni (in duplice copia).
- Inoltre, ove sia possibile:
- 6) Notizie storiche o indicazioni di fonti relative alla proprietà con eventuale relazione descrittiva
 - 7) Estratto del catasto Napoleonico; Austriaco; Austro-Italiano;
 - 8) Estratto del cessato catasto Italiano.

Annullamento e revisione della notifica - Ricorso

Essendo la notifica un atto definitivo emesso con Decreto ministeriale ogni variazione del suo dettato deve procedere su motivata richiesta che dimostri la sostanziale inattualità della sussistenza del provvedimento (per es.: per vizio formale, cause naturali di particolare gravità, eventi bellici ecc.). Il Ministero, vagliata la proposta formulata dalla Soprintendenza, predisporrà il Decreto sostitutivo di rettifica o di annullamento qualora siano definitivamente venute meno le motivazioni della notifica.

Qualora l'Ente o il privato possessore, i cui beni siano stati notificati ai sensi della L. 1089/39, ritengano immotivatamente lesi i propri diritti possono presentare ricorso amministrativo avverso il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO

Per garantire la conservazione dei beni culturali sottoposti alla legislazione di tutela i soprintendenti possono, in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni.

Occorre l'autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali per qualunque demolizione, rimozione, modificazione o restauro di cose vincolate. Peraltro è prassi amministrativa ormai consolidata che ogni situazione riguardante opere o lavori da eseguire su immobili soggetti a tutela rientra nei poteri della Soprintendenza competente per territorio, comprese le autorizzazioni di cui all'art.11, L.1089/39 (7) rilascio del nulla-osta del Ministro o del Soprintendente non esenta il proprietario dell'immobile vincolato dall'obbligo di munirsi della *concessione* o dell'autorizzazione edilizia quando occorrerà l'una o l'altra ai sensi della normativa urbanistica.



Le cose vincolate non possono essere adibite *ad usi non compatibili* con il loro carattere storico od artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Le cose mobili non possono essere *rimosse* dal luogo dove sono sistemate senza l'autorizzazione del Ministro ma qualora il loro detentore cambi la sua dimora, potrà ivi trasferirle limitandosi a comunicarlo alla competente Soprintendenza la quale peraltro potrà prescrivere le misure e cautele idonee per evitare danni nel trasloco e nella nuova sistemazione.

Occorre l'autorizzazione del Ministro per il distacco di stemmi affreschi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici esposti o no alla pubblica vista; tale autorizzazione deve essere richiesta sia dal committente del lavoro che dal suo esecutore materiale anche nel caso, come già detto, della inesistenza della notifica.

Le opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose vincolate possono essere fatte eseguire *direttamente* dal Ministro il quale deve comunicare al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori ai fini del rimborso. Nel caso di esecuzione dei lavori imposta dal Ministro il proprietario è esentato dal sostenere spese di progettazione e, se ritiene troppo gravoso il preventivo dispesa, può ricorrere al Tribunale amministrativo competente per territorio.

Il Ministro può scegliere la via indiretta e imporre al proprietario l'esecuzione delle opere conservative; in questo caso è sempre necessario il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Poichè si tratta di lavori imposti da un decreto ministeriale di approvazione del progetto dell'opera, non occorre la concessione edilizia.

Il Ministro ha altresì la facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti le cose mobili che necessitano di particolari opere di restauro o che corrano pericolo di essere trafugate.

Nei casi di comprovata urgenza i soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro, i provvedimenti necessari per la conservazione delle cose vincolate.

La spesa imposta, cioè *obbligatoria per legge*, è sempre a carico del proprietario ma, qualora egli dimostri di non essere in condizione di sostenerla, essa può essere assunta in tutto o in parte dallo Stato al quale comunque dovrà essere rimborsata per l'importo stabilito con decreto del Ministro. Nel caso di mancato rimborso la cosa vincolata potrà essere acquistata dallo Stato al prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.

I proprietari, possessori o detentori di cose vincolate devono sottoporre alla competente Soprintendenza, al fine di ottenerne la preventiva approvazione, i progetti per opere ed interventi di manutenzione, protezione o restauro che intendano eseguire *spontaneamente* per mantenere le cose in condizioni idonee alla loro destinazione naturale.

In caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli alla cosa vincolata dandone immediata comunicazione alla competente Soprintendenza alla quale dovrà essere presentato nel più breve termine il progetto dei lavori definitivi.

Gli interventi iniziati senza sottoporre il progetto alla Soprintendenza per la preventiva approvazione possono essere sospesi dal soprintendente il quale ha la facoltà di ordinare la sospensione anche quando le cose mobili od immobili, su cui vengono eseguite le opere di qualunque genere senza la prescritta autorizzazione, non siano state vincolate ma siano tra quelle sottoponibili a tutela per le loro caratteristiche e qualità.

In quest'ultimo caso il Ministro deve notificare il vincolo *entro 60 giorni* dall'ordine di sospensione altrimenti tale ordine dovrà essere revocato.

Gli interventi di restauro devono essere eseguiti secondo le istruzioni della "Carta del Restauro 1972".

In ogni caso di restauro e di ripristino di edifici di interesse storico, artistico od archeologico i lavori devono essere diretti da architetti mentre la parte tecnica delle opere può essere compiuta tanto dall'architetto che dall'ingegnere.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O DI ALTRO DIRITTO REALE: OBBLIGO DI DENUNZIA

Le cose di antichità e di arte appartenenti ad enti o istituti privati legalmente riconosciuti possono essere alienate previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. L'autorizzazione potrà essere concessa se l'alienazione non produce un danno grave al patrimonio artistico e storico della Nazione o al pubblico godimento della cosa.

La stessa normativa vale per le collezioni o serie di oggetti notificate. Il Ministro può autorizzare l'alienazione anche parziale sempre con *l'assenso del Consiglio nazionale*.

Il proprietario o chiunque a qualsiasi titolo sia detentore di cose vincolate deve denunciare al Ministro per i beni culturali e ambientali ogni atto a titolo oneroso o gratuito che ne trasmetta, in tutto o in parte la proprietà o la detenzione. Nel caso che il trasferimento avvenga per successione, l'obbligo della denuncia spetta all'erede anche se la cosa sia stata fatta oggetto di un legato. L'erede, nel caso di legato, dovrà indicare il beneficiario del lascito.

Gli atti traslativi a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà o altro diritto reale in modo totale o parziale e senza l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite per la denuncia, sono nulli.

Non sempre il proprietario, possessore o detentore di un bene vincolato è a conoscenza del vincolo o perchè la notifica non è stata eseguita nei suoi confronti ma nei confronti di un dante causa, e/o perchè la notifica non è stata trascritta nei registri della competente Conservatoria delle ipoteche con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che anche il notaio rogante l'atto a titolo oneroso o gratuito, non ne è potuto venire a conoscenza.

Per regolarizzare lo stato di fatto derivante dalla mancata osservanza della normativa vigente, occorre presentare un'istanza agli organi competenti e precisamente:

1) al Ministero per i beni culturali e ambientali (dandone comunicazione per conoscenza alla Soprintendenza competente per territorio e per materia) nei casi di trasferimento a titolo oneroso del bene vincolato o dei suoi diritti reali, *per ottenere la dichiarazione di non esercizio del diritto di prelazione*, allegando copia dell'atto o degli atti a suo tempo non denunciati, tenendo presente che il *diritto di prelazione si prescrive in dieci anni* e che il Ministro conserva il diritto di esercitarlo prima che sia prescritto ed *entro due mesi dalla data della denuncia*;

2) alla Soprintendenza competente nel caso di trasferimento *mortis causa* del bene vincolato per ottenere l'aggiornamento del vincolo.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso di cose che abbiano formato oggetto di notifica, il Ministro per i beni culturali e



ambientali ha facoltà di acquistarle al medesimo prezzo stabilito nell'atto di vendita. Se un bene vincolato è stato venduto insieme ad altre cose non vincolate per un unico corrispettivo, il suo prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro. Se il venditore non accetta tale prezzo, esso sarà deciso in modo insindacabile ed irrevocabile da una *commissione di tre membri* da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal venditore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose vendute, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di *due mesi dalla data della denuncia* anche quando questa avviene in ritardo rispetto all'atto di alienazione.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato e questa norma dimostra la differenza giuridica tra la prelazione artistica e la prelazione legale di diritto privato.

Il Ministro può vietare la vendita delle collezioni o serie di oggetti di proprietà privata che siano vincolate, e, nel caso della loro vendita totale o parziale, ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei termini e nei modi previsti per gli altri beni culturali.

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

Spetta allo Stato anche il diritto di prelazione sui beni archivistici oggetto di atto di alienazione a titolo oneroso: la prelazione, in questo caso, va esercitata *entro tre mesi* dalla data della comunicazione al Soprintendente.

Poichè ai sensi dei rispettivi statuti tanto la regione Sicilia che le provincie autonome di Trento e Bolzano sono subentrato allo Stato nelle funzioni di tutela di cui alla legge n. 1089 del 1939, questi enti esercitano la prelazione in sostituzione dello Stato. Nei casi di cessioni di beni in pagamento dell'imposta di successione o delle imposte dirette sussistono i presupposti per l'esercizio della potestà di prelazione da parte dei detti enti ed il Ministero per i beni culturali e ambientali deve comunicare loro l'avvenuta cessione perchè possano esercitare il loro diritto.

ESPORTAZIONE

E' vietata l'esportazione dall'Italia delle cose mobili di interesse storico, artistico, archeologico, archivistico, numismatico, librario e in sostanza di ogni cosa oggetto della legislazione di tutela. Questo divieto si applica ai beni di proprietà privata *anche se non vi è stata notifica* del loro interesse o se tali beni non sono compresi negli elenchi che il Ministero e le Prefetture hanno l'obbligo di tenere.

Chiunque voglia esportare beni culturali anche temporaneamente - per esempio in occasione di mostre all'estero - deve chiederne licenza presentandoli ad un ufficio per la esportazione di antichità e d'arte. Eventuali contestazioni, tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione, sul pregio della cosa, sono decise dal Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'esportazione verso paesi non appartenenti alla Comunità Economica Europea è soggetta ad un'imposta progressiva sul valore della cosa dall'8% al 30% mentre, le esportazioni verso paesi appartenenti alla Comunità, sono esenti da ogni pagamento.

Il Ministro ha facoltà di acquistare, entro il termine di *novanta giorni* dalla denuncia di esportazione e per il valore dichiarato

nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio artistico, storico ed archivistico nazionale.

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE

Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche o in genere opere per il ritrovamento di cose soggette alla disciplina della legge n. 1089/39, le quali da chiunque ed in qualunque modo ritrovate, fanno parte del *patrimonio indisponibile dello Stato*.

La occupazione per la ricerca archeologica può essere ordinata dal Ministro con suo decreto ed il proprietario dell'immobile occupato ha il diritto ad un indennizzo per i danni subiti. In luogo del denaro l'indennizzo può consistere nel rilascio al proprietario, su sua richiesta, di tutte o parte delle cose ritrovate che non interessino le collezioni dello Stato.

Il proprietario dell'immobile ha anche il diritto ad un premio per le cose ritrovate che non può in ogni caso, superare il quarto del loro valore.

Il Ministro può concedere a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di interesse storico-artistico.

Lo stesso premio per le cose ritrovate spettante al proprietario dell'immobile spetta al concessionario.

Nel caso in cui il proprietario abbia ottenuto di eseguire sul proprio fondo le ricerche o le opere per il ritrovamento di cose, avrà diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

Quando il ritrovamento di cose mobili e immobili soggette alla disciplina della legge n. 1089 sia conseguenza di un fatto accidentale, lo scopritore ha l'obbligo di darne denuncia alla pubblica autorità e cioè al Soprintendente competente per territorio o al Sindaco del luogo.

Tanto allo scopritore che al proprietario del fondo in cui sia avvenuta la scoperta *spetta un premio* che non può superare, per ciascuno, il quarto del valore delle cose ritrovate.

REGIME TRIBUTARIO

Le norme tributarie che riguardano il settore dei beni culturali sono molte e coinvolgono quasi tutti i più importanti tributi del nostro ordinamento fiscale. La maggior parte delle agevolazioni trae origine dalla legge 2 agosto 1982, n. 512 "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale".

Le specifiche finalità della legge 512 si possono così sintetizzare:

- a) rimuovere e alleggerire i gravami che colpiscono la circolazione dei beni culturali;
- b) incentivare l'incremento in beni culturali del patrimonio dello Stato e degli Enti pubblici;
- c) contribuire a rendere meno drammatico lo stato di abbandono e di incuria in cui versano molti musei, gallerie, monumenti;
- d) alleggerire il peso dei non lievi sacrifici finanziari che i proprietari di beni culturali sono costretti a sostenere per una corretta salvaguardia dei beni stessi.

Seguendo lo schema appena delineato, possiamo passare ad illustrare le varie norme attualmente vigenti, con l'avvertenza che le citazioni legislative faranno riferimento sia alla legge 512 del 1982, sia alle singole leggi che disciplinano ciascun tri-



buto e che hanno recepito le modifiche introdotte con la 512 stessa.

A) Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali

L'articolo 1 della legge 512/82 prevede agevolazioni fiscali per gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di *istituzioni e fondazioni*. La condizione per ottenere la agevolazione fiscale è che al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile.

Questa prima parte della norma non comporta una particolare attività istruttoria da parte degli Uffici del Ministero, essendo sia la individuazione e qualificazione del museo, biblioteca, archivio, ecc. che l'accertamento della condizione di competenza dell'Ufficio finanziario. Tutt'al più, qualora l'Ufficio finanziario dovesse nutrire perplessità se una determinata raccolta costituisca museo, pinacoteca o emeroteca ecc. i competenti Uffici della Amministrazione per i beni culturali forniranno, a richiesta, gli elementi necessari all'Ufficio finanziario per l'applicazione o no della agevolazione fiscale.

La norma prevede anche agevolazioni fiscali a *parchi e giardini* che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di *pubblico interesse*.

Questa seconda ipotesi può riferirsi sia alle ville, parchi e giardini che abbiano l'interesse artistico e storico previsto e tutelato dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sia alle ville, giardini e parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono, a norma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la loro non comune bellezza.

In entrambe le ipotesi il riconoscimento del pubblico interesse è dato dalla imposizione del vincolo a norma delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 o 29 giugno 1939, n. 1497.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede la decadenza dalle agevolazioni tributarie nel caso di mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali, o in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge, per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione.

La norma merita un chiarimento. L'immobile che gode l'agevolazione in quanto adibito, ad esempio, a museo, qualora venga ad essere adibito ad ufficio, cessa di rientrare nella previsione agevolativa ed è quindi ovvio che decada dalla agevolazione tributaria. Lo stesso è a dirsi se il possessore dell'immobile, pur mantenendone la destinazione prevista dalla legge agevolativa, ne ricavi un reddito. La difficoltà può derivare dall'obbligo che l'ultimo comma dell'articolo 1 pone all'Amministrazione per i beni culturali di dare immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza. Orbene, tale obbligo non può che avere ad oggetto i beni sui quali l'Amministrazione esercita la tutela, cioè i beni vincolati non avendo l'Amministrazione alcun modo di conoscere e dare comunicazione di eventi, che riguardano immobili non soggetti a tutela e quindi sottratti al suo potere istituzionale.

Cio vale soprattutto per la violazione degli obblighi di legge per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione che presuppone un immobile comunque vincolato. Gli immobili

non soggetti a tutela ma compresi nella previsione agevolativa per via della loro destinazione, dovranno essere soggetti al normale potere ispettivo dei competenti organi tributari.

B) Agevolazioni sui trasferimenti dei beni culturali

Riferimenti legislativi

- Legge 2.8.82, n. 512 - artt. 4 e 5
- DPR 26.4.86, n. 131, "T.U. imposta di registro - Tariffa, parte prima, art. 1.
- DPR 31.10.90, n. 346 "T.U. imposta sulle successioni e donazioni" - artt. 13, 25 e 59.
- DPR 26.10.72, n. 643 "Imposta IN.V.IM." - art 25.
- DPR 26.10.72, n.633 "Imposta sul valore aggiunto" - Tabella A, parte III, n.115.

Imposta di registro

I trasferimenti a titolo oneroso di immobili di interesse culturale, cioè vincolati ai sensi della legge 1089/39, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 4% anziché dell'8% o del 15% ordinariamente previste. L'acquirente dovrà dichiarare, nel rogito notarile di acquisto, gli estremi del decreto di vincolo, così come risultano trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Se l'immobile culturale oggetto del trasferimento non è ancora vincolato, si potrà ugualmente usufruire dell'agevolazione a condizione che si produca un'attestazione da cui risulta che è in corso la procedura di sottoposizione del bene al vincolo.

Imposta sulle successioni

I beni culturali vincolati, siano essi mobili o immobili, sono esclusi dall'attivo ereditario, quindi esenti dall'imposta sulle successioni, a condizione che siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione.

Qualora appartengano all'attivo ereditario beni immobili di interesse culturale non ancora sottoposti a vincolo, la corrispondente imposta sulle successioni è ridotta alla metà.

Ci sono due anni di tempo perchè anche questi beni vengano vincolati a richiesta dell'interessato. Qualora la competente Soprintendenza non ritenesse degne di vincolo le "cose" richieste, l'agevolazione viene meno automaticamente.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (art. 13) viene modificato sostanzialmente l'art. 11 del DPR n. 637/72 e l'art. 4 della legge 512/82, in quanto solo le cose di cui agli artt. 1, 2 e 5 della legge 1089/39 possono essere escluse dall'attivo ereditario e non tutte le "cose" di cui alla legge 1089/39 (p.e. anche quelle di cui art. 21) come previsto in un primo tempo dalla legge 512/82.

Imposta sulle donazioni

Agli atti di donazione, che hanno per oggetto beni culturali vincolati, si applica l'imposta in misura fissa di L. 100.000, anziché l'imposta progressiva per scaglioni di imponibile normalmente applicabile.

Se i beni oggetto di donazione sono immobili di interesse culturale non ancora vincolati, la corrispondente imposta sulle donazioni è ridotta alla metà.



Imposta IN.VI.M.

L'imposta sugli incrementi di valore degli immobili dichiarati di interesse culturale di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089 è ridotta del 75% a condizione che "gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione risultino adempiuti"(8). Questa forte riduzione d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per l'IN.VIM, tra le quali:

- la riduzione al 50% per i trasferimenti mortis causa a favore di eredi in linea retta o del coniuge, con la conseguenza che in tal caso gli immobili culturali sconteranno l'imposta IN.VIM nella misura del 12,5% (pari ad un abbattimento del 87,5%);
- identica riduzione d'imposta, cioè del 50%, per l'imposizione decennale di immobili appartenenti ad Enti che non svolgono in via prevalente attività commerciali (enti ecclesiastici, fondazioni, enti pubblici,.....)

Imposta I.V.A.

Le cessioni di beni, mobili e immobili, assoggettati al vincolo qualora vengano ceduti nell'ambito dell'esercizio di impresa, arte o professione, o al momento della loro definitiva importazione nel territorio dello Stato, sono assoggettati all'aliquota I.V.A. del 9% anzichè a quella ordinaria del 19%.

C) Agevolazioni per l'incremento del patrimonio culturale dello Stato e degli enti pubblici*Riferimenti legislativi*

- Legge 2.8.82, n. 512 - artt. 6 e 7
- D.Lgs. 31.10.90, n. 346 "T.U. imposta sulle successioni e donazioni - art. 39.

La pecuniarità dell'imposta è una caratteristica fondamentale e tradizionale di tutti i moderni sistemi tributari.

Come ogni buon principio, esistono deroghe, anche se limitate a pochi specifici casi.

Con gli artt. 6 e 7 della legge 512 si è introdotta nel nostro ordinamento un'importante novità: l'assolvimento degli obblighi tributari mediante cessione allo Stato dei beni culturali.

I debiti tributari che possono estinguersi con questo particolare procedimento sono quelli riferentisi:

- a) alle imposte derivanti e connesse ai trasferimenti mortis causa vale a dire, l'imposta sulle successioni, le imposte di trascrizione catastali e IN.VIM dovute in dipendenza di successione, nonché agli accessori ad esse relative: interessi, soprattasse e pene pecuniarie
- b) alle imposte sui redditi, cioè I.R.PE.F., I.R.PE.G. e I.LO.R. e loro accessori: interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

D) Agevolazioni per la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e delle associazioni, fondazioni e istituzioni*Riferimenti legislativi*

- Legge 2.8.82, n. 512 - art. 3
- DPR 22.12.86, n. 917 "T.U. imposte sui redditi" - art. 10, lett.p).
- Legge 27.4.89, n. 154 "Disposizioni urgenti in materia di imposte sui redditi - art. 2, comma 4.

Con l'art. 3 della legge 512 il legislatore ha deciso di voltar pagina nei rapporti con i cittadini, ai quali, a fronte di un loro

contributo finanziario finalizzato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, viene concesso uno sconto fiscale commisurato all'entità dell'importo impegnato.

Il meccanismo è molto semplice ed esprime una eccezionale maturità democratica.

La norma concede uno sconto fiscale a tutti quei cittadini che devolvono somme per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali, per l'organizzazione di mostre ed esposizioni e per gli studi e le ricerche eventualmente necessarie. Gli enti abilitati a ricevere le somme (chiamate erogazioni liberali, nella legge) sono lo Stato, le Istituzioni Pubbliche (Regioni, Provincie, Comuni, Enti Pubblici,...) le Associazioni e le Fondazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale. Tra le associazioni e le fondazioni sono da ricomprendersi anche gli Enti Ecclesiastici, detentori di gran parte del patrimonio storico-artistico italiano.

Ovviamente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, anche per tramite dei suoi organi periferici, spetta il compito del controllo e della vigilanza sulla regolarità delle operazioni.

L'agevolazione tributaria si traduce, concretamente, in uno sconto d'imposta pari al 22% dell'importo versato.

In altre parole, per ogni centomila lire versate per uno degli scopi prima indicati, lo Stato concede una detrazione d'imposta, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi, di L. 22.000.

Leggendo il meccanismo da una diversa angolazione, si può affermare che, a fronte di ogni 78 lire impegnate dal cittadino per il recupero di beni culturali, lo Stato integra la cifra con ulteriori 22 lire. L'altra grande novità è rappresentata dal fatto che la destinazione dell'erogazione liberale, e quindi anche del contributo dello Stato, è lasciata alla libertà del cittadino-mecenate, con l'unica condizione che sia finalizzata ad un bene vincolato e che il destinatario appartenga ad una delle categorie ammesse a ricevere il contributo.

E) Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche*Riferimenti legislativi*

- Legge 2.8.82, n. 512, art. 3.
- DPR 22.12.86, n. 917 "T.U. imposte sui redditi" - art. 10, lett.p).
- Legge 28.2.83, n. 53, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 30.12.82, n. 953 "Misure in materia tributaria" - art. unico

Il possesso e la conservazione dei beni culturali generalmente è fonte di aggravii e di sacrifici finanziari non indifferenti, sia per i connessi obblighi di manutenzione e protezione, sia per l'oggettiva elevatezza dei costi e delle spese necessari ad una corretta salvaguardia.

Da questa incontestabile realtà nasce l'esigenza, nel pubblico interesse, di alleggerire il peso di tali maggiori oneri. Tra i diversi strumenti a disposizione di un moderno ordinamento politico quello fiscale gode indubbiamente di una grande incisività.

Con l'art. 3 della legge 512 si riconosce ai possessori di beni culturali la deducibilità, dal proprio reddito fiscale, delle spese sostenute per la tutela dei beni stessi. In altre parole, le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro di be-



ni culturali, mobili o immobili vincolati, sono considerate, ai fini fiscali, oneri deducibili e, in quanto tali, riducono l'ammontare del reddito imponibile.

Vi sono però alcune condizioni da rispettare:

- il bene deve essere vincolato ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e DPR 30 settembre 1963, n. 1409, sui beni di interesse archivistico;

- la deducibilità trova un limite massimo rappresentato dall'ammontare della spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente;

- le spese devono essere ritenute necessarie, per obbiettive esigenze di conservazione del bene, con apposita certificazione della competente Soprintendenza la quale, d'intesa con il locale Ufficio Tecnico Erariale, attesterà anche la congruità dell'ammontare delle spese stesse.

Possono usufruire del beneficio fiscale in argomento tutti i contribuenti che, a vario titolo, sono responsabili della conservazione del bene e, quindi, non soltanto il proprietario ma anche chi ha il possesso o detiene il bene culturale a titolo di usufrutto, uso, diritto di abitazione, comodato, locazione ed ogni qual altra situazione giuridica che imponga obblighi di manutenzione.

Le spese sostenute, per essere deducibili dal reddito imponibile devono riguardare la "manutenzione, protezione o restauro" dei beni culturali, vale a dire, tutti i profili che possono incidere sulla esistenza ed integrità del bene, in un senso comprensivo di tutti quei profili formali che concorrono a valorizzarlo.

I concetti di manutenzione o restauro si differenziano a seconda si parli di:

a) *beni mobili*: cioè operazioni tecniche intese a conservare o reintegrare la funzionalità e l'efficienza del bene; sotto il profilo fiscale sono indifferenti l'uso o meno di particolari metodologie e/o tecnologie. Ciò che importa è che l'intervento di tutela sia finalizzato al bene;

b) *beni immobili*: mutuando le definizioni dell'art. 31 della legge 5.8.78, n. 457, gli interventi di manutenzione o restauro sono quelli che riguardano le opere:

- di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle volte ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici; - rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, compreso il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'edificio.

Per quanto attiene il concetto di protezione si ritiene che l'assenza di specificazioni ulteriori nel contesto della norma permetta una interpretazione estensiva del concetto stesso. Vi rientrano pertanto tutti quegli interventi che si effettuano allo scopo di evitare l'azione dannosa di agenti naturali, gli interventi per la protezione del bene da azioni dannose ad opera dell'uomo, per la vigilanza del bene mediante strumenti tecnici o tecnologici, o mediante assunzione di personale specializzato. A questo punto si dovrebbe dedurre che anche i costi eventualmente sostenuti per la stipula di adeguate polizze assicurative riguardanti il bene rientrano nel concetto di protezione.

La deducibilità è limitata alla spesa rimasta effettivamente a carico. La disposizione di legge assume connotati più chiari se si considera la possibilità che lo Stato può assumersi, totalmente o parzialmente, l'onere della spesa, ciò in base alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 21 dicembre 1961, n. 1552. Quest'ultima legge, in particolare, prevede la possibilità che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali concorra alle spese

sostenute per una percentuale non superiore alla metà, ma solo a lavori ultimati e collaudati; in tal caso gli immobili di proprietà privata restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero ed i singoli proprietari.

Va ricordata inoltre la possibilità che il contributo dello Stato trovi origine in una delle leggi speciali, quali ad esempio la legislazione a salvaguardia di particolari città o ambiti territoriali. Il contributo pubblico può trovare origine anche al di fuori di specifiche normative riguardanti i beni culturali, potendo assumere anche finalità più generali quali, ad esempio, quelle urbanistiche, residenziali o altro. E ovvio che anche tali contribuzioni riducono l'entità della spesa deducibile perchè, altrimenti si verrebbe a godere di un doppio beneficio (non va sottaciuto infatti che la deducibilità dal reddito fiscale imponibile altro non è che una contribuzione dello Stato, per la quota di imposta che non viene versata)(9).

Imposta sulle assicurazioni. (L. 28.2.1983, n. 53)

Le assicurazioni contro i danni derivanti da rischi che possono colpire direttamente il bene soggetto alla disciplina della legge 1989/39, così pure le assicurazioni di rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla detenzione o dall'uso del bene, sono esenti dalla relativa imposta sulle assicurazioni. Il risparmio di imposta è consistente se si pensa che attualmente l'aliquota è del 21,25% sull'ammontare del premio. Per fruire dell'agevolazione, i contraenti-assicurati sono tenuti al solo adempimento della dimostrazione all'assicuratore che il bene, cui è riferita la polizza, è vincolato ai sensi della legge 1089 del 1939. Sarà cura dell'assicuratore annotare nell'apposito registro, previsto dalla legge 1216/61 regolante l'imposta sulle assicurazioni, gli estremi del provvedimento di vincolo, a giustificazione del mancato introito dell'imposta.

I redditi catastali degli immobili di interesse culturale

Ai fini della determinazione del reddito imponibile assoggettabile ad IRPEF, IRPEG e ILOR, l'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico si effettua applicando il minore dei coefficienti previsti per i fabbricati (art. 134, comma 3, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "T.U. imposte sui redditi").

Questa agevolazione valeva sino al 31 dicembre 1991 poichè a partire dal 1 gennaio 1992 il beneficio in argomento è stato riproposto stabilendo che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1089/39, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. (art.11, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413)(10).

Qualora l'immobile culturale risulti allibrato al catasto terreni la relativa rendita catastale è ridotta del cinquanta per cento.

Opere di manutenzione e restauro di parchi e giardini storici

Come per gli altri beni immobili, le spese sostenute per conservare parchi e giardini storici in condizioni idonee alla loro destinazione naturale e quelle sostenute per il loro restauro e ripristino, sono deducibili per intero dai redditi.



Peraltro la deducibilità è ammessa soltanto per le spese sostenute per parchi e giardini storici vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939; sono quindi escluse da tale agevolazione le spese per gli stessi beni pur vincolati ma ai sensi della legge sulla protezione delle bellezze naturali (L. 1497/39).

Il preventivo dei lavori che si prevede saranno sostenuti nel corso dell'anno, deve essere sottoposto alla competente Soprintendenza al fine di ottenerne l'approvazione. Nell'attesa del nulla-osta potranno essere eseguiti i lavori urgenti ed indispensabili per impedire danni irreversibili al bene vincolato dandone comunicazione alla Soprintendenza.

La procedura da seguire per ottenere la deducibilità è analoga a quella da seguire per gli interventi sugli altri immobili di interesse storico-artistico e vale tanto per giardini e parchi annessi a dimore storiche vincolate quanto per quelli il cui vincolo non comprende l'abitazione.

La deducibilità spetta sia per gli interventi riguardanti l'attività di ricostruzione e restauro del bene vincolato sia per quelli *riguardanti opere di manutenzione ordinaria*.

Nel primo caso - che rappresenta una vera e propria operazione di recupero di un giardino storico - vanno comprese le spese sostenute per tutte le componenti del bene tutelato (architettoniche, vegetali, idriche, geologiche, ambientali, ecc.).

Nel secondo caso - che rappresenta l'attività ordinaria di conservazione da eseguire con continuità durante tutto il corso dell'anno e resa indispensabile dalla particolare deperibilità e fragilità del bene tutelato - vanno comprese le spese per il rimpiazzo e rinnovi ciclici di fiori, piante e arbusti, per le potature e le concimazioni e naturalmente per il salario dei giardinieri che lavorano nel giardino, e dei custodi.

Le opere di restauro, ricostruzione, manutenzione e conservazione vanno compiute osservando le norme della *Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze" (ICOMOSIFILA del 21/11/81)*.

Sino ad ora non esiste una precisa regolamentazione della materia né il Ministero ha emanato auspicabili chiarimenti. Impostare le pratiche per la deducibilità nel senso qui indicato - che risponde alla lettera e allo spirito della legge seppur manca una normativa specifica - è comunque opportuno anche al fine di sollecitare una circolare esplicativa ormai indispensabile per attribuire la dovuta importanza alla conservazione dei parchi e giardini storici.

I.V.A.: aliquota ridotta negli interventi di recupero

Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente può essere oggetto di piani comunali di recupero per la realizzazione dei quali sono previste particolari agevolazioni creditizie e fiscali. Tra le agevolazioni fiscali la legge prevede l'aliquota I.V.A. nella forma più ridotta per prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto interventi di recupero (9%).

Interventi su immobili vincolati

Gli interventi su immobili vincolati di interesse storico, artistico o archeologico, eseguiti "anche al di fuori delle zone di recupero", o "in assenza" di tali zone quando esse non siano state individuate per inerzia del Comune, beneficiano dell'aliquota ridotta sull'IVA dovuta (9%).

L'agevolazione si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e a quelli di ristrutturazione edilizia purché siano eseguiti nel rispetto delle norme dettate dalla legge 1089/39, non più per la manutenzione straordinaria (cfr. D.L. 331/93 e L. 133/94).

Sono invece escluse dall'applicazione del beneficio fiscale anzidetto le opere di manutenzione ordinaria le cui fatture di spesa sono sottoposte ad IVA con aliquota del 19%.

Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle consistenti in singoli interventi di non rilevante entità sia per il tempo occorrente per la loro esecuzione sia per il loro ridotto valore economico. Tali interventi riguardano opere di manutenzione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Secondo alcune risoluzioni del Ministero delle Finanze i seguenti lavori sono stati indicati come interventi di manutenzione ordinaria: "tinteggiatura esterna ed interna- sostituzione e riparazione di infissi esterni ed interni; impermeabilizzazione di tetti e terrazze; sostituzione e costruzione di rivestimenti interni- riprese di intonaci" e si possono aggiungere tutti i lavori di piccola riparazione.

Va precisato che una stessa opera - come ad esempio la sostituzione di alcuni infissi esterni - se eseguita sporadicamente come singolo intervento, rientra fra quelle di manutenzione ordinaria; se invece viene compresa in un insieme sistematico di opere aventi lo scopo di rinnovare parti anche strutturali di un edificio oppure di risanare e restaurare l'edificio o parti consistenti di esso, pur avendo "la stessa natura" dell'altra, rientra fra quelle di manutenzione straordinaria o di restauro previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Per beneficiare dell'IVA con aliquota ridotta il proprietario, possessore o detentore di dimora storica che intenda far eseguire opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, deve stipulare con gli assuntori delle opere stesse un *contratto di appalto da registrare presso l'Ufficio del Registro entro il termine di venti giorni dalla stipula*.

Dal contratto deve risultare chiaramente:

- 1) che le opere rappresentano un intervento approvato dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali e autorizzato dal Comune nel cui territorio è sito l'immobile
- 2) che dette opere, pur poste in essere al di fuori dei piani di recupero previsti dalla legge n. 457 del 1978, vengono effettuate - come deve risultare da apposito attestato rilasciato dal Comune - ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 della richiamata legge n. 457 integrato dalla normativa IVA sopra indicata a margine.

Altre agevolazioni in materia I.V.A.

A) Biglietti d'ingresso per la visita a monumenti, ville, palazzi, giardini, gallerie.

I proventi derivanti dalla vendita di biglietti per consentire l'ingresso e la visita di monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici, zoologici e simili, musei, gallerie e pinacoteche sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto considerati "servizi di rilevante utilità sociale e culturale".

B) Cessione di beni mobili ed immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39.

Le cessioni di beni, mobili ed immobili, sottoposti a tutela spe-



ciali ed effettuate nell'ambito di esercizio di impresa, arte o professione, sono assoggettate all'aliquota ridotta IVA del nove per cento.

C) Libri di antiquariato.

Le cessioni di libri di antiquariato, se effettuate nell'esercizio d'impresa, sono assoggettate all'aliquota IVA nella forma più ridotta.

Pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali

L'imposta di successione, le relative imposte *Invim*, ipotecarie e *catastali* e le imposte dirette - Irpef, Irpeg, Ilor e i tributi erariali soppressi - possono essere pagate mediante cessione di beni culturali, vincolati e non; tra i beni culturali cedibili sono comprese le opere di autori viventi o la cui esecuzione sia posteriore al cinquantennio.

La proposta di cessione deve contenere la dettagliata descrizione dei beni, deve essere corredata da idonea documentazione e, nel caso riguardi il pagamento dell'imposta di successione, deve essere sottoscritta da tutti gli eredi o dal legatario a pena di nullità; sempre ai fini del pagamento dell'imposta di successione la proposta deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla notifica della liquidazione dell'imposta e produce la interruzione dei termini per il pagamento.

Non è previsto un termine per la proposta di cessione ai fini del pagamento delle imposte dirette e la proposta non produce interruzione dei termini per il pagamento.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali in seguito alla proposta: 1) attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela; 2) dichiara l'interesse dello Stato all'acquisto del bene e tale dichiarazione per le opere d'arte contemporanea, deve essere resa dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; 3) determina le condizioni e il valore della cessione con decreto del Ministero sentito un'apposita Commissione. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla Commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il decreto che conclude il procedimento, deve essere emanato anche nel caso di *decisione sfavorevole* e deve essere motivato.

Il termine per l'emanazione del decreto è di *sei mesi* dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato dal richiedente. Entro due mesi dalla notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione; il trasferimento dei beni immobili allo Stato ha effetto dalla data di notifica dell'accettazione e avviene a condizioni che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Per quanto riguarda l'imposta di successione, qualora il suo importo sia inferiore al valore dei beni ceduti, al cedente non compete rimborso per la differenza; qualora il suo importo sia superiore, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Per quanto riguarda le imposte dirette, dopo il trasferimento dei beni l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte pagate nel periodo tra la data di presentazione della proposta di cessione e quello della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare anche frazionatamente l'importo della cessione per il pagamento delle imposte la cui scadenza è successiva al

trasferimento dei beni. Qualora l'interessato, nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni, non abbia potuto utilizzare, per il pagamento delle imposte, l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza senza corresponsione di interessi.

Visita pubblica

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione, e ai privati proprietari di collezioni o di serie notificate, di ammettere a visitare per scopi culturali, le cose, le collezioni e le serie stesse con le modalità previste caso per caso, d'intesa con il proprietario.

L'interesse artistico e storico deve essere "eccezionale" e quindi non tutti i beni vincolati rientrano nella fattispecie in esame.

L'Amministrazione pubblica deve proporre un invito al proprietario, questi esprimerà le sue proposte sull'orario e le condizioni delle visite e l'Amministrazione emanerà con decreto la sua decisione unilaterale con il criterio di arrecare il minimo sacrificio all'interesse del privato.

Gli immobili privati restaurati a carico totale o parziale dello Stato, anche se non di "eccezionale interesse", sono accessibili al pubblico; le convenzioni che regolano le visite sono il risultato di accordi bilaterali intercorsi tra il Ministero ed i singoli proprietari.

Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni in materia di beni culturali e ambientali determina un duplice ordine di sanzioni: *amministrative* e *penali*.

Le sanzioni amministrative sono:

- 1) l'obbligo di eseguire quei lavori che il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale, riterrà di prescrivere per riparare i danni prodotti alle cose sottoposte a notifica in seguito a demolizione, rimozione, modificazione o restauro abusivi;
- 2) l'obbligo di provvedere alla demolizione di opere eseguite in danno dell'interesse della protezione di bellezze naturali e panoramiche;
- 3) l'obbligo di corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione, quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile;
- 4) l'obbligo di corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa mobile esportata temporaneamente e non reimportata nel termine prescritto;
- 5) l'obbligo di pagare un importo pari a nove volte l'imposta di successione normalmente dovuta, nei casi di decadenza dall'esenzione o dalla riduzione di imposta;
- 6) l'obbligo di versare la soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta di registro oltre all'onere di versare la differenza tra l'imposta corrisposta e quella dovuta nella misura ordinaria nei casi di decadenza della riduzione d'imposta.

Le sanzioni penali sono:

- 1) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire 750.000 a lire 37.500.000 per:



a) chiunque esegua opere di demolizione, rimozione, modificazione o restauro abusivi di cose sottoposte a notifica e chiunque ometta di dare notizia alla competente Soprintendenza del trasporto di cose mobili notificate;

b) colui che disponga e colui che esegua, senza l'autorizzazione ministeriale, il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse;

c) chiunque - proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di beni vincolati - ometta di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intenda eseguire e chiunque ometta di dare comunicazione alla Soprintendenza dell'esecuzione di lavori provvisori in caso di assoluta urgenza per evitare danni notevoli alla cosa;

d) chiunque non osservi l'ordine di sospensione dei lavori ordinata dal Soprintendente per difetto di preventiva autorizzazione;

e) chiunque violi le distanze, misure ed altre norme imposte con provvedimento ministeriale e dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili di interesse storico-artistico, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

2) la reclusione da un anno a quattro anni e la multa da lire 300.000 a lire 3.000.000 per:

chiunque esporti abusivamente cose di interesse artistico storico archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico archivistico e librario, anche quando si tratti soltanto di tentata esportazione. In quest'ultimo caso la cosa viene confiscata;

3) la reclusione fino a un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 per:

a) il proprietario e qualsiasi detentore di una delle cose sottoposte a notifica i quali omettano di denunciare al Ministero ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che trasmetta in tutto o in parte la proprietà o la detenzione della cosa;

b) chiunque trasgredisca il divieto di alienare collezioni e serie di oggetti notificate, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento;

c) l'alienante che, in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, effettui la tradizione della cosa alienata;

4) l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per:

a) chiunque effettui ricerche archeologiche su qualunque parte del territorio nazionale senza l'atto di concessione disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali e chiunque effettui le stesse ricerche su immobile proprio senza l'autorizzazione del Ministro;

b) chiunque, avendo scoperto fortuitamente cose mobili o immobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico, archivistico e librario, ometta di farne immediata denuncia all'autorità competente conservando le cose stesse nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute;

5) l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 per:

a) chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, cartelli, pitture, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili di interesse storico-artistico.

Altre pene sono previste per l'esecuzione abusiva di calchi di opere di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, per la inosservanza di ordini dati dal Ministro per i beni culturali e

ambientali in conformità della legge sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, per il commercio di beni culturali senza denuncia da parte di coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico. Specifiche sanzioni penali in materia di beni culturali ed ambientali risultano anche dalla speciale legislazione urbanistica.

Il codice penale prevede apposite sanzioni per il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale e per la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali.

Particolari sanzioni penali puniscono la contraffazione o alterazione di opere d'arte, e la loro riproduzione.

Procedure amministrative riguardanti lavori di restauro ad opera delle Soprintendenze per i beni culturali

In base all'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nel quale veniva sancito che "i servizi che per loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto regio previo parere del Consiglio di Stato", il 17 maggio 1978, con DPR n. 509, viene emanato il "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali".

Tale regolamento abroga il R.D. 22 aprile 1886, n. 3859 e, contrariamente a quanto in quest'ultimo previsto ("I restauri ai monumenti nazionali e gli scavi di antichità potranno eseguirsi a trattativa privata o in economia, ogni qualvolta per la loro specialità e con decreto del ministro sia accertata la convenienza di omettere le formalità degli incanti pubblici o privati"...), prevede che si possa provvedere direttamente in economia od a trattativa privata all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili e immobili, di interesse archeologico, storico o artistico, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata⁽¹¹⁾. Sono inoltre previste, nell'art. 2 del DPR 509/1978 le opere concernenti l'esecuzione d'ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica. Lo stesso articolo stabilisce anche che quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, si può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata:

1. all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;
2. a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità e d'arte per le quali non provvedono altre amministrazioni;
3. all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali;
4. all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili di interesse archeologico, storico o artistico e di opere legate alla tutela delle stesse, quali il diserbamento, la disinfezione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo o di attrezzature. Pertanto, quasi tutti i lavori di restauro architettonico condotti dalle Soprintendenze possono essere effettuati in economia o a trattativa privata, con la sola condizione del-



l'accertamento della convenienza di non effettuare le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

Per i lavori che invece non rientrano nell'elenco di cui al citato DPR n. 509/1978, o che, per complessità, mole o specialità, rivestano carattere di particolare importanza si può anche ricorrere agli "appalti-concorso".

Analizziamo ora, sinteticamente, la procedura che occorre seguire per addivenire al contratto di appalto.

Prima della stipulazione del contratto si procede all'assegnazione dei lavori mediante gara di appalto, nelle forme dell'asta pubblica o della licitazione privata. La differenza sostanziale tra questi due sistemi di aggiudicazione sta nel fatto che ad un'asta possono partecipare tutte le ditte che rientrano nelle condizioni stabilite nell'avviso di asta, mentre per una licitazione privata l'elenco delle imprese da invitare viene stabilito con le procedure indicate dalla L. 2 febbraio 1973, n. 14.

Nel caso di asta pubblica, il relativo avviso, comprendente le condizioni per partecipare alla gara e le modalità per l'esecuzione dei lavori, viene pubblicato; tutte le ditte possono prenderne visione e concorrere.

Nella licitazione privata la gara riveste carattere ufficioso per la mancanza dell'ufficiale con mansioni notarili (ufficiale rogante): la soprintendenza deve rendere pubblica l'intenzione di indire una gara ed ha la facoltà di non prendere in considerazione le offerte di quelle ditte che non diano affidamento di condurre i lavori con cura e competenza.

Prescindendo da questi aspetti, i due tipi di gara vengono condotti con le stesse norme di legge (R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

Nella lettera di invito viene stabilito un termine per l'invio delle offerte, di solito intorno ai 15 giorni; le offerte, per essere valide debbono essere trasmesse per posta, in plico chiuso e raccomandata, e pervenire il giorno precedente a quello fissato per l'apertura della gara.

Le offerte debbono essere redatte in carta da bollo e contenere allegata la quietanza comprendente il versamento della cauzione provvisoria.

All'apertura delle offerte, nel caso di gara ufficioso, presiedono il soprintendente o, in sua vece, un funzionario direttivo da lui incaricato.

L'aggiudicazione avviene a favore della ditta che abbia offerto il ribasso più vantaggioso.

Espletata questa operazione, il funzionario che presiede redige il verbale di gara, che deve contenere l'elenco delle imprese invitate, di quelle che hanno partecipato alla gara con la relativa offerta ed il nominativo della ditta aggiudicataria, alla quale verrà comunicato l'esito della gara secondo uno schema determinato.

Nel caso che la gara ufficioso andasse deserta, verrà compilato, in carta semplice, un "verbale di diserzione di gara ufficioso", secondo lo schema allegato, da inviare al Ministero.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione provvede allo svincolo della cauzione provvisoria, restituendo le quietanze alle imprese con la dichiarazione che, essendosi conclusa la gara e non essendo la ditta in questione rimasta aggiudicataria, si autorizza la restituzione della somma depositata.

Contemporaneamente viene inviata alla ditta risultata vincitrice, a mezzo raccomandata, una lettera di accettazione dell'offerta, nella quale la ditta stessa viene invitata ad effettuare, entro un termine di circa 15 giorni, il deposito cauzionale definitivo tramite la Tesoreria provinciale dello Stato (Servizio cassa depositi e prestiti) e con fidejussione bancaria(12).

In base all'art. 97 del R.D. 827/1924, "quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di

aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o privata licitazione, il contratto è stipulato, in nome dell'Amministrazione, dallo stesso funzionario che presiede all'asta o alla licitazione".

Secondo le norme del diritto positivo, i contratti dello Stato possono essere stipulati in tre forme diverse:

1. in forma pubblica (con atto notarile);
2. in forma pubblica-amministrativa;
3. in forma privata.

La forma normale di stipulazione è quella pubblico-amministrativa. Questi contratti debbono essere approvati con decreto ministeriale (art. 103 del R.D. 827/1924) (13).

Esaminiamo ora, in maniera dettagliata, la procedura da seguire negli interventi di restauro di cui al DPR 509/1978, interventi da intendersi essenzialmente in economia o a trattativa privata.

"La trattativa privata ha luogo quando, dopo avere interpellato, se ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una sola di esse" (art. del R.D. 827/1924).

L'art. 8 della L. 1° marzo 1975, n. 44 stabilisce poi che, per i lavori da eseguirsi a trattativa privata, si osservano le disposizioni previste dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924 (artt. 59 e 60) e, in quanto applicabili, quelle previste dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Per quanto riguarda i lavori in economia, l'art. 5 del DPR 509/1978, riprendendo l'art. 67 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, prevede che questi possano eseguirsi:

1. in amministrazione diretta;
2. a cottimo fiduciario;
3. in entrambi i modi.

Vengono eseguiti nella prima forma i lavori che non richiedono l'intervento di alcun imprenditore, con materiali, utensili e mezzi di proprietà o noleggiati e con personale dell'Amministrazione. Il direttore dei lavori si procura, di conseguenza, direttamente gli operai, i materiali e quanto occorre per la corretta esecuzione dei lavori, pagando i fornitori dopo aver prelevato le somme dai fondi a disposizione e rilasciando quietanza.

Nella seconda forma, invece, vengono eseguiti i lavori affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità o idoneità. I rapporti che sorgono tra i contraenti vengono fissati in un "atto di cottimo fiduciario" che non ha bisogno di alcuna superiore approvazione.

Al contrario, nel caso di contratti da stipularsi dopo pubblico incanto (asta pubblica) o licitazione privata, questi devono essere comunicati al Consiglio di Stato per averne il parere, quando l'importo superi i 72 milioni di lire nel primo caso e i 36 milioni nel secondo. Queste disposizioni sono contenute nell'art. 5 del R.D. 2440/1923, aggiornato nei limiti di somma ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 422, che ha moltiplicato per 240 volte i limiti originali. Lo stesso R.D. 2440/1923, agli artt. 6 e 8, indica, rispettivamente per i contratti a trattativa privata e per i lavori in economia, i limiti di 18 milioni e di 7 milioni e 200 mila lire oltre i quali bisogna ricorrere al parere del Consiglio di Stato, valori questi, naturalmente, aggiornati in base al citato DPR 422/1972. D'altro canto, ciò è valido solo per quelle particolari categorie di lavori non incluse fra quelle indicate nel DPR 509/1978.

1. Il progetto

Qualsiasi intervento di restauro, sia di semplice manutenzione che di conservazione, deve essere preceduto da un approfondito



studio teso ad individuare le cause di eventuali dissesti statici o degradi ed a ricostruire le vicende storiche del manufatto architettonico. Questo studio, accompagnato da una buona documentazione grafica e fotografica, atta ad illustrare lo stato di conservazione prima dell'intervento, servirà di base per la stesura del progetto che dovrà essere redatto secondo le vigenti disposizioni di legge riguardanti i lavori dello Stato.

Si potranno presentare casi in cui, per valutare le cause di degrado di un materiale ed individuarne i sistemi di conservazione ottimali, si renderà opportuno ricorrere ai moderni sistemi di analisi chimica e fisica che laboratori attrezzati stanno mettendo a punto da diversi anni. Il progetto pertanto dovrà prevedere questa fase iniziale del lavoro sia dal punto di vista tecnico-scientifico, acquisendo tutti i dati relativi alla storia del manufatto, gli eventuali interventi di sostituzione, manutenzione e restauro, i tipi litologici impiegati, le cave di provenienza e tutti i dati possibili riguardo alle condizioni ambientali e di esposizione (14), sia dal punto di vista economico, prevedendo nella perizia la spesa delle analisi.

Norme particolari stabiliscono i criteri che devono presiedere alla compilazione del progetto, che dovrà rispondere a criteri di convenienza economica e tecnica.

Le disposizioni legislative inerenti la compilazione dei progetti sono contenute nella L. 2248/1865, allegato F, e nel R.D. 350/1895, che riguarda anche la direzione, contabilità e collaudo dei lavori di Stato, nonché del D.M. 29 maggio 1895, modificato con DLCPS 15 luglio 1947, n.763.

L'art.4 del DPR 509/1978 come modificato dalla legge 29 dicembre 1990, n.431 e dall'art.16 primo comma lettera c) del D.Lgs. 3/2/1993, n.29, dall'art.6 del D.L. 11/3/1993, n.58, e dall'art.7 del D.L.20/501993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/1993 n.237, stabilisce che i soprintendenti, nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore ai 1.000 milioni di lire, possono provvedere in economia all'esecuzione dei lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di immobili di interesse archeologico, storico o artistico, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte del ministero per i beni culturali ed ambientali. Il succitato art. 4 indica inoltre che, quando sia necessario provvedere con urgenza all'esecuzione di lavori di restauro, i soprintendenti, previa compilazione di apposito verbale, possono intervenire in economia entro il limite della spesa di 150 milioni avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati; qualora questi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere autorizzazione per la prosecuzione dei lavori al Ministero, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

Nel caso, poi, di mancanza di fondi, cosa abbastanza frequente, i soprintendenti possono ugualmente dare inizio ai lavori in economia, *per somma urgenza*, sino al limite massimo di 50 milioni di lire, informandone contemporaneamente il Ministero. Il Ministero concede l'autorizzazione a proseguire i lavori, nei limiti della disponibilità del relativo bilancio, e accredita i fondi necessari.

2. La perizia

La perizia di spesa, o il computo metrico estimativo, assieme all'analisi dei prezzi, fanno parte integrante del progetto di restauro. Per l'esecuzione di un dato lavoro il prezzo viene determinato e calcolato a corpo, a misura od in economia.

Si possono prevedere opere a corpo qualora si rendesse difficile l'analisi dei prezzi; in questo caso, secondo quanto previsto dall' art. 326 della L. 2248/1865, "il prezzo convenuto è *fisso* ed invariabile".

L'art. 328 della legge citata stabilisce invece che "i lavori, l'entità e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità".

Si possono comunque prevedere in uno stesso contratto, secondo l'art.329 della L. 2248/1865 lavori da farsi a corpo, a misura od in economia. Occorre in ogni caso tenere presente che nello stabilire la tariffa dei prezzi deve essere conteggiato e valutato ogni onere, consumo o motivo produttore la spesa; la perizia deve pertanto prevedere tutti i prezzi necessari e deve anche, quando è possibile, comprendere i prezzi dei lavori che possono presentarsi in corso d'opera per eventuali varianti in modo da evitare di dover stabilire nuovi prezzi.

Solitamente la perizia viene redatta su un apposito modello individuando le varie voci del progetto in ordine progressivo sotto la denominazione "designazione dei lavori e delle somministrazioni"; ad ogni voce corrisponde la quantità, il prezzo unitario e l'importo che, come abbiamo già detto, può essere a misura o a corpo.

E' obbligo redigere una relazione storico-artistica dell'immobile oggetto del restauro a cura del tecnico progettista.

La perizia è il compendio del computo metrico, dell'elenco dei Costi elementari e dell'analisi dei prezzi.

Infatti, al fine di individuare i prezzi unitari, è indispensabile compilare l' "elenco dei costi elementari delle merci, dei salari, dei materiali a piè d'opera, dei noleggi e dei trasporti".

In questo elenco il costo elementare viene maggiorato del 7-8% (attualmente del 13-15%, come sancito dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741) per spese generali e del 10% di utile per la impresa.

La perizia, una volta compilata, viene trasmessa, insieme agli allegati necessari (15), ed in triplice copia, tra cui l'originale, al Ministero, che, esaminata la stessa, emette l'eventuale decreto di approvazione (16). Delle tre copie, inviate, una viene restituita approvata alla soprintendenza ed un'altra è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. A questo punto il soprintendente, se il bene da restaurare è di proprietà privata, notifica, a mezzo messo comunale al detentore dello stesso il decreto di approvazione; se al contrario si tratta di bene demaniale, non ancora in consegna al

Ministero per i beni culturali e ambientali, provvede alla presa in consegna dell'immobile sul quale operare per il tramite della locale Intendenza di finanza.

3. Il cottimo

Come detto precedentemente per i lavori eseguiti in economia o a trattativa privata, i rapporti che si stabiliscono fra i contraenti sono fissati in un atto di "cottimo fiduciario". Il cottimo viene stipulato con persone o imprese che, in possesso dei requisiti di legge, siano di nota identità e fiducia dell'Amministrazione.

Per l'assegnazione dei lavori si può procedere tramite richiesta formale all'Amministrazione ad almeno tre ditte oppure, con procedimento debitamente motivato, ad una sola impresa per la particolare qualità e specializzazione del lavoro che può assicurare.

Di norma il lavoro viene assegnato alla ditta che assicura il



maggior ribasso garantendo contemporaneamente la perfetta esecuzione dei lavori.

Tale ditta è invitata ad effettuare, entro un termine di circa 15 giorni il deposito cauzionale tramite la Tesoreria provinciale dello Stato (Servizio cassa depositi e prestiti) o con fidejussione bancaria. L'Amministrazione può concedere, in base all'art. 5 della L. 17 febbraio 1968, n. 93, a ditte di "notoria solidità" l'esonero dal deposito cauzionale, a condizione che la ditta stessa s'impegni a migliorare il ribasso d'asta già accettato (17).

Il cottimo deve contenere:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere ai lavori a danno e rischio del cottimista oppure di risolvere il cottimo mediante semplice denuncia in caso di inadempimento.

I cottimi, firmati dal soprintendente e dal rappresentante dell'impresa debbono, in base all'art. 100 del R.D. 827/1924, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, essere registrati in ordine cronologico nel repertorio proprio di ogni soprintendenza (la data di registrazione deve essere identica a quella del cottimo).

Entro 20 giorni dalla suddetta data, la Soprintendenza deve provvedere alla registrazione del cottimo presso l'Ufficio del registro (atti privati) e contemporaneamente trasmettere la comunicazione di stipulazione del cottimo stesso all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede il restauro ed agli enti mutualistici.

Il cottimo va redatto in cinque esemplari, di cui due in carta da bollo, da trasmettere all'Ufficio del registro, che ne restituirà uno registrato, e tre in carta semplice (due allegati al rendiconto ed uno da trasmettere all'impresa).

L'art. 339 della L. 2248/1865, allegato F, stabilisce che "è vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, senza l'approvazione dell'autorità competente, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione del contratto...".

L'Amministrazione, in base all'art. 340 della succitata legge, ha il diritto di sciogliere il cottimo qualora l'appaltatore si renda colpevole di frode o contravenga alle disposizioni impartite dalla soprintendenza; in questo caso al cottimista vengono pagati soltanto i lavori eseguiti. Se, a parere del direttore dei lavori, la negligenza

dell'appaltatore procurasse un rallentamento nei lavori tale da comprometterne il compimento nel termine stabilito, l'Amministrazione può, dopo un'ingiunzione, fare eseguire, tutte o in parte, le opere d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiori spese dell'impresa.

In base all'art. 342 della L. 2248/1865, allegato F, l'appaltatore non può introdurre variazioni al progetto di restauro senza un ordine di servizio del direttore dei lavori (tanto meno a scopo di economia), nel quale dovranno essere riportati gli estremi di approvazione della eventuale variante. Nel caso intervenissero problemi urgenti, il direttore dei lavori potrà ordinare l'esecuzione dei lavori non previsti in progetto, dandone contemporaneamente avviso all'Amministrazione, che potrà anche sospendere gli stessi pagando all'appaltatore le spese sostenute. Mancando l'approvazione e consentendo l'appaltatore ad ese-

guire nuovi lavori, non potrà quest'ultimo pretendere aumenti di prezzi o indennità. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 509/1978, le spese effettuate in economia debbono,

quando siano inferiori ai 2 milioni di lire, essere comprovate da fattura emessa in conformità al disposto dell'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del DPR 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni. In calce alla fattura debbono essere apposti il visto di congruità dei prezzi e il visto di regolare esecuzione dei lavori.

Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti dal Ministero si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati (i soprintendenti) ai sensi dell'art. 56 del R.D. 2440/1923, e successive modificazioni e integrazioni (art. 9, comma 2, del DPR 509/1978).

Note

(1) Le Soprintendenze in Italia sono di tre tipi:

- a) Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici dirette da architetti che si occupano prevalentemente di beni immobili e della tutela degli organi storici;
- b) Soprintendenze Archeologiche, dirette da laureati in Lettere con specializzazioni in Archeologia che si occupano delle "cose" ritrovate nel sottosuolo o dei "monumenti" fino all'età tardo-imperiale;
- c) Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici dirette da laureati in Lettere con specializzazione in Storia dell'arte che si occupano di beni mobili, esportazione e, di concerto con le Soprintendenze architettoniche, degli affreschi;
- d) Soprintendenze archivistiche, dirette da un laureato in Lettere con specializzazione in archivistica.

La Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia è una sede singolare, in quanto, caso unico in Italia oltre al Molise, riassume in un unico Istituto la tutela di tutti e tre i settori nei quali normalmente si articola l'Amministrazione dei beni culturali (ambientali e architettonici, archeologici, storico-artistici) con estensione su tutto il vasto territorio regionale. Una sede centrale - Trieste - cinque uffici staccati - Udine, Aquileia, Cividale, Miramare, Gorizia - quattro musei - Galleria d'arte antica di Trieste - Museo storico di Miramare e parco, Aquileia e Cividale - oltre a nove "Antiquaria" sparsi sul territorio ed agli istituendi Musei dell'Archeologia subacquea di Grado e della città romana di Julium Carnicum (Zuglio Carnico). Inoltre, nel resto d'Italia, realtà come "Miramare", il cui complesso parco-castello, è secondo in Italia come numero di visitatori avrebbero ognuno il proprio Soprintendente con propri fondi. Il fatto che a Trieste sia tutto unificato e comunque positivo: il coordinamento e la collaborazione fra i tre settori sono più che ottimali, offrendo così nell'intero territorio regionale la massima uniformità di comportamento e all'utenza un unico punto di riferimento, cosa che, in una Regione a statuto speciale, colpita altresì dal gravissimo sisma del 1976, ha un impatto nel sociale altamente apprezzabile.

(2) L'art. 13 della L. 1089/39 fa divieto di staccare affreschi, stemmi, graffiti, incisioni, tabernacoli o altre decorazioni senza l'autorizzazione del Ministero anche se per essi non sia intervenuta alcuna notifica.

(3) I progetti, in duplice copia, devono essere accompagnati da:
- domanda in bollo;



- relazione storico-artistica; tecnica-preventivo;
- elaborati grafici di massima ed esecutivi;
- documentazione fotografica.

(4) L'art.4 della L.29.12.1990, n.431 ha quintuplicato tale importo derivante dal combinato disposto dell'articolo unico della L.28 dicembre 1977, n.970 e dell'art.24 della L.7 agosto 1982, n.526.

(5) Cfr.allegato 2

(6) Cfr. Circolare del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, 22 giugno 1968, n.295.

(7) La *circ. min* 14/3/1967, n 122 (B.U. Min. P.I., parte I, n.11 del 16/3/1967) dopo aver rilevato che le Soprintendenze, dovendosi pronunciare, ai sensi di questo articolo su progetti ritenuti particolarmente delicati ed improntati, rimettono la questione direttamente al Ministero o richiedono il parere del Consiglio Superiore, invita le Soprintendenze stesse a decidere autonomamente su tali progetti nella competenza che loro attribuisce la legge con criteri di estrema cautela e tenendo presente che l'intervento del Ministero è, di regola, determinato dai ricorsi degli interessati. Con l'occasione la stessa circolare richiama l'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione (Sez. II Civile 20/2/1948, n 263) secondo la quale l'espressione "Ministero" ricorrente nell'art. 11 della legge 1089 non determinata per sé stessa la necessità dell'esercizio personale delle attribuzioni in argomento; mentre è da considerare che, coordinando la norma del predetto art.11 con quella dell'art.1 della legge 22 maggio 1939, n. 823, si deve logicamente concludere che la cura degli interessi archeologici o architettonici affidati al Ministero debba in effetti essere esercitata dalle Soprintendenze anche quando ricorrono le ipotesi contemplate dall'art.11 (cfr. anche il regolamento tuttora efficace alla l. 20/6/1909 n. 364, approvato con R.D 30/I/1913 n.363 art. 1). L'esclusiva competenza del Ministero rimane ferma per quanto concerne l'imposizione e la revoca, anche parziale, dei vincoli previsti dalla legge 1089 (artt. 1,2,3).

(8) L'agevolazione I.N.V.I.M. compete a tutti gli immobili d'interesse storico, artistico o archeologico comunque soggetti alla legge 1089/39, quindi anche a quelli sottoposti a vincolo indiretto (art. 21, L. 1089/39, cfr. sentenza n. 2696/1985 del TAR Lazio). Il potere concesso al Ministro di imporre vincoli sulle cose non soggette alle disposizioni della legge n 1089 (e cioè a quelle che non hanno intrinsecamente alcun pregio artistico e che sono prese in considerazione soltanto per l'interesse indiretto che esse presentano per la tutela di quelle, che, invece, quei pregi posseggono), si essenzia nel dettare le misure, le distanze e le altre norme ad evitare pregiudizi alle cose soggette alle disposizioni di legge; pertanto, illegittimamente viene estesa alle cose aventi solo interesse indiretto la più rigorosa disciplina che la legge prevede per le cose aventi pregio storico e artistico, vietando indiscriminatamente qualsiasi modifica, salvo una eventuale, preventiva autorizzazione.

(Cons. di Stato - Sez. IV, n. 160, 23/3/1966).

(9) Purtroppo oggi il Decreto Legge n. 384 del 19 settembre 1992 (Gazz. Uff. n. 221 del 19/9/92), recepito nella legge finanziaria '93 con l'articolo 10, ha ridotto consistentemente

l'entità della deducibilità fiscale per spese di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali.

Con tale provvedimento, ai soli fini della IRPEF (con esclusione della IRPEG), la norma precedente, che consentiva la completa deducibilità degli imponibili delle spese di restauro, viene modificata in "detrazione d'imposta", nella misura del 27% degli oneri stessi, ridotta al 22% ed al 10% per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza fra il reddito complessivo ed il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito. La norma ha già avuto effetto per i redditi per il 1992, dichiarati nel maggio 1993.

Per chiarire questa complessa descrizione della norma ricorriamo ad un esempio pratico.

Si prenda il caso di un contribuente con reddito imponibile di L. 100.000.000, al netto di altri oneri. Ove tale contribuente avesse effettuato nel 1991 spese di restauro dichiarate congrue dall'Ufficio Tecnico Erariale per L. 100.000.000, egli avrebbe potuto redigere un modello 740 con imponibile ZERO, pertanto non avrebbe versato all'erario l'IRPEF, ed avrebbe realizzato un risparmio di L. 31.553.000.

Lo stesso contribuente, nelle stesse ipotesi, per il 1992 avrà dovuto corrispondere allo Stato L. 7.700.000. Infatti contro una imposta lorda di L. 33.116.000 (calcolata con i nuovi scaglioni previsti dal Decreto 384/92), egli ha potuto detrarre L.720.000 per il primo scaglione di reddito (fino a L. 7.200.000), L.1.584.000 per il secondo scaglione di reddito (fino a L. 14.400.000) e L. 23.112.000 per la differenza tra il limite superiore del secondo scaglione di reddito (L. 14.400.000) e L. 100.000.000. Si ha perciò una detrazione complessiva di L. 25.416.000, che dedotte dall'imposta lorda, determinano l'imposta netta di L. 7.700.000.

In conclusione la norma determina unicamente una riduzione dell'agevolazione. Tutte le procedure descritte nei capitoli precedenti rimangono perfettamente valide anche se la nuova prassi comporta varianti al modo di esporre nel modello 740 le spese sostenute e contribuisce a penalizzare ulteriormente la gestione italiana dei beni culturali, penalizzando la legge 512/82 che al momento della sua promulgazione era all'avanguardia in Europa ed ora rischia, al contrario, di diventare il fanalino di coda dietro le nuove norme che disciplinano la materia negli Stati membri della Comunità europea.

(11) L'art. 38 punto 4 della nuova legge quadro in materia di lavori pubblici (L.11 febbraio 1994, n. 109) ancora una volta sancisce che per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali fino all'entrata in vigore del regolamento alla stessa legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509 e all'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

(12) Per la fidejussione valgono le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato, contratti, con circolare del 15 aprile 1967, n. 1491, in base alle quali la costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria deve essere effettuata in uno dei tre modi seguenti:

1. contestualmente al contratto di appalto, previo accertamento da parte dell'Amministrazione appaltante dell'idoneità dei rappresentanti dell'istituto bancario a costituirsi legalmente nell'atto e, in conseguenza, ad impegnare validamente l'istituto stesso;
2. mediante atto autonomo con firma autenticata da un notaio e conseguente registrazione fiscale, contenente la clausola pre-



scritta con la citata circolare n. 1491 del 15 aprile 1967: "la presente fidejussione sarà valida ed operante all'atto in cui il relativo contratto di appalto sarà approvato a norma di legge";

3. mediante atto autonomo con firma autenticata da un notaio e conseguente registrazione fiscale, contenente la clausola prescritta dalla circolare del 24 febbraio 1960, n. 1623, emanata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato contratti: "Resta inteso che la Banca si impegna fino da ora a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva". Per la fidejussione di cui ai nn. 1 e 3 si potrà provvedere allo svincolo della cauzione provvisoria già al momento in cui l'atto fidejussorio viene prodotto, senza cioè attendere la registrazione fiscale del contratto richiesta per il caso di cui al n. 2 (relativo al tipo di fidejussione previsto al n. 3 perchè più pratico e comunemente usato).

Naturalmente la possibilità di sostituire la cauzione definitiva con una cauzione bancaria e assicurativa è possibile soltanto se questa viene emessa da istituti appositamente abilitati.

(13) Oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 237, se i lavori rientrano nel programma annuale approvato dal Ministero con proprio decreto, non è più necessario inviare da parte delle Soprintendenze al Ministero la perizia di spesa per il relativo decreto di approvazione in quanto il Soprintendente può approvare direttamente l'esecuzione dei lavori entro la spesa di 1.000.000.000 di lire.

(14) Occorre scegliere anche i possibili punti di rilevamento delle campionature, in modo tale da risultare significative e contemporaneamente non lesive.

(15) Gli allegati alla perizia di spesa (prodotti in 5 copie) sono:

- relazione tecnica;
- progetto grafico;
- documentazione fotografica (2 copie);
- elenco dei costi elementari;
- analisi dei prezzi aggiornata sulla base dei prezzi di mercato e delle condizioni locali;
- computo metrico estimativo;
- certificato di proprietà;
- dichiarazione del proprietario di non aver usufruito di altro contributo;
- capitolato speciale contenente la descrizione dettagliata del tipo d'intervento che s'intende effettuare, i tipi e le misure dei materiali, le forniture.

Il capitolato dovrebbe essere progettato di volta in volta come elaborato del progetto; invece, dato che il Ministero per i beni culturali ed ambientali non lo richiede esplicitamente, si fa, di solito, riferimento al capitolato generale dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n.1063, ed anche quello speciale a stampa del Ministero dei lavori pubblici.

(16) Questo vale per importi superiori ai 1000 milioni di lire.

(17) occorre inoltre che l'Amministrazione verifichi presso la Prefettura ove ha la sede la ditta appaltante l'estraneità della stessa a procedimenti penali in corso o trascorsi attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed in particolare a quanto disposto dall'art.21 della L.13 settembre 1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni.

